

COMUNE DI RIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 07/06/2019)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO–VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

- Art.1 Oggetto e finalità
 - Art.2 Informazione sull'esistenza di mezzi di registrazione
 - Art.3 Registrazione audio effettuata dal Comune
 - Art.4 Autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti terzi
 - Art. 5 Diritto di cronaca
 - Art. 6 Limiti alla registrazione delle sedute
 - Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione
 - Art. 8 Interviste
 - Art. 9 Gestione dei disservizi
 - Art. 10 Norme di rinvio
 - Art. 11 Sanzioni
 - Art. 12 Entrata in vigore
-

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

1. Il Comune di Rio, con l'obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, disciplina con le norme di cui al presente Regolamento, le riprese audio e video del Consigli Comunali dell'Ente;
2. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 (Informazione sull'esistenza di mezzi di registrazione)

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, riprese fotografiche, registrazioni audio e video fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di mezzi idonei alla registrazione, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 3

(Registrazione audio effettuata dal Comune)

1. Delle sedute del Consiglio Comunale viene sempre effettuata la registrazione audio, su supporto magnetico.

2. La registrazione viene conservata agli atti dell'ufficio segreteria, ed il Consigliere Comunale ne può chiedere la trascrizione e l'allegazione al processo verbale dell'adunanza, non oltre l'avvenuta approvazione definitiva del verbale stesso, eventualmente chiedendo il rinvio di tale approvazione. Il contenuto delle registrazioni non ha, comunque, valore probatorio, non può essere duplicato e consegnato a terzi, e viene cancellato trascorsi cinque anni dall'approvazione dei relativi verbali da parte del Consiglio.

Art. 4

(Autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti terzi)

1. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di registrazione, l'utilizzo di servizi ed il collegamento della attrezzature devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli Organi istituzionali, dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, almeno due giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione, in forma scritta, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

2. Il Presidente del Consiglio può rilasciare l'autorizzazione, di norma, prima dell'inizio della seduta.

3. L'autorizzazione fornita comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. I Consiglieri Comunali possono chiedere di non essere ripresi in video. In tal caso il Presidente del Consiglio disporrà che la telecamera non riprenda i Consiglieri che negano l'autorizzazione.

Art.5
(diritto di cronaca)

1. Oltre al soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto ai fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo.

2. E' tassativamente vietata ogni attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, al di fuori dei casi autorizzati ai sensi degli artt. 4 e 5.

Art. 6
(Limiti alla registrazione delle sedute)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliare hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ed oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio o di ciascuno dei Consiglieri Comunali o di terzi presenti alla seduta. E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori.

3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso quando ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

4. E' tassativamente vietato effettuare riprese e/o registrazioni in sedute dichiarate segrete a norma del regolamento comunale.

5. Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

Art. 7

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

1. La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
2. E' consentita la sola diffusione integrale delle riprese effettuate, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione.
3. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un DVD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare.
4. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, incorrerà nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.

Art. 8

(Interviste)

1. Gli Amministratori ed i Consiglieri Comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 9

(Gestione dei disservizi)

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video e/o audio.
2. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà attivarsi per consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e si rinvia alle altre norme pertinenti la materia dettate dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti comunali.

Art. 11
(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione al medesimo soggetto per un periodo di tre anni.

Art. 12
(Entrata in vigore)

2. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.